

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 12 settembre 2008

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Importo della restituzione |
|-----------------|--------------|--|----------------------------|
| 1701 11 90 9100 | S00 | EUR/100 kg | 15,59 ⁽¹⁾ |
| 1701 11 90 9910 | S00 | EUR/100 kg | 15,59 ⁽¹⁾ |
| 1701 12 90 9100 | S00 | EUR/100 kg | 15,59 ⁽¹⁾ |
| 1701 12 90 9910 | S00 | EUR/100 kg | 15,59 ⁽¹⁾ |
| 1701 91 00 9000 | S00 | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,1695 |
| 1701 99 10 9100 | S00 | EUR/100 kg | 16,95 |
| 1701 99 10 9910 | S00 | EUR/100 kg | 16,95 |
| 1701 99 10 9950 | S00 | EUR/100 kg | 16,95 |
| 1701 99 90 9100 | S00 | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,1695 |

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00 — tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

- paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (*), Montenegro, Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

(*) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

⁽¹⁾ Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell'allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.